



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:

CASTORINA ROSARIA MARIA, Giudice monocratico

in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2854/2024 depositato il 04/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di San Gregorio Di Catania - Casa Comunale 95027 San Gregorio Di Catania CT

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

So.ge.r.t. Spa - 05491900634

Difeso da

Difensore1 - CF_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INTIMAZ ADEMP. n. NWIZ5020230001110 TARI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente impugna l'intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/1973 n. NWIZ5020230001110 notificata in data 23.12.2023, con la quale la SO.GE.R.T. S.p.A. richiede il pagamento per conto del Comune di San Gregorio di Catania della somma di €. 326,39 avente ad oggetto omesso pagamento della TARI 2015 a seguito dell'accertamento esecutivo n. 451 notificato in data 26.03.2021.

Eccepisce: 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento; 2) la prescrizione del credito.

In data 04.10.2024, si costituiva in giudizio la SO.GE.R.T. insistendo sul difetto di legittimazione passiva del concessionario in riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico e sulla irretrattabilità del credito vista la regolare notifica dell'avviso di accertamento.

In data 15.10.2024 si costituiva in giudizio il Comune di San Gregorio di Catania producendo la relata di notifica dell'atto prodromico (notificato in data 26 marzo 2021, nelle mani del portiere dello stabile in cui il medesimo all'epoca risiedeva).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere respinto.

Non coglie nel segno l'eccezione svolta circa la nullità della notifica dell'Avviso d'accertamento TARI n. 451/2021 per essere stato notificato dopo 30 giorni dal cambio di residenza.

Ed infatti "...in materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all'ente impositore ed all'incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio..." (Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ordinanza del 24 luglio 2025 n. 21025).

La normativa da applicare non è quella relativa alla semplice variazione di indirizzo (art. 60), bensì quella concernente la variazione del domicilio fiscale (art. 58 del d.P.R. 600/1973).

La Corte ha sottolineato che i due concetti non sono sovrapponibili:

* Variazione di indirizzo: si verifica quando il contribuente si sposta all'interno dello stesso Comune. In questo caso, la variazione ha effetto dopo 30 giorni ai fini delle notificazioni.

* Variazione del domicilio fiscale: avviene quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in un altro Comune. Questa fattispecie è regolata dall'art. 58, che stabilisce un'ultrattività del precedente

domicilio fiscale per 60 giorni.

Poiché nel caso di specie il contribuente si era trasferito in un altro Comune, la notifica effettuata al vecchio indirizzo entro il termine di 60 giorni, era da considerarsi pienamente valida ed efficace.

Dal Certificato di residenza versato in atti risulta che l'odierno ricorrente ha variato la propria residenza in data 20 gennaio 2021, mentre l'Avviso d'accertamento TARI n. 451/2021 è stato spedito in data 15 marzo 2021. Pertanto, non essendo decorso il termine di legge di sessanta giorni dalla variazione della residenza, quest'ultima non può essere opposta all'Ente impositore.

Altrettanto priva di pregio è l'eccezione svolta circa la tardività della produzione documentale effettuata dal Comune di San Gregorio di Catania. Ed infatti, la produzione documentale del Comune è stata effettuata in vista della Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza di sospensione degli atti impugnati di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992. Invece, il termine perentorio per il deposito di documenti e memorie di cui all'articolo 32 del decreto legislati.

In considerazione della regolare notifica dell'avviso la prescrizione è stata interrotta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidandole in €250,00 oltre accessori di legge, se dovuti in favore di entrambe le parti resistenti, distraendo quelle liquidate a Sogert s.p.a in favore del difensore avv. Difensore1

Catania 23.2.2026

Il Giudice monocratico

Rosaria M. Castorina